

Codice A1816B

D.D. 15 luglio 2020, n. 1874

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6553) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per il ripristino e la rifunzionalizzazione dell'arginatura del fiume Bormida in Loc. Sattamini nel comune di Saliceto (CN) Richiedente: Unione Montana Valle Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida - Località San Bernardino - Via Case Rosse n° 1 - 12073 CEVA Istanza: 03/07/2020



ATTO DD 1874/A1816B/2020

DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6553) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per il ripristino e la rifunzionalizzazione dell'arginatura del fiume Bormida in Loc. Sattamini nel comune di Saliceto (CN)
Richiedente: Unione Montana Valle Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida - Località San Bernardino - Via Case Rosse n° 1 - 12073 CEVA
Istanza: 03/07/2020

In data 03/07/2020, con nota acquisita al n. 33154 di protocollo, l' Unione Montana Valle Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida - Località San Bernardino - Via Case Rosse n° 1 - 12073 CEVA, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall'Ing. Alberto Genta con Studio in Cuneo, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *ripristino della porzione danneggiata e crollata del muretto d'argine a protezione dell'area artigianale in Loc. Sattamini per una lunghezza di circa 25 m*
- *Interventi di manutenzione idraulica (decespugliamento, taglio piante, movimentazione materiale) del tratto terminale del fosso dei Sattamini (per una lunghezza di circa 80) e dell'area di espansione del fiume (proprietà privata) posta tra il ciglio superiore della sponda dx dell'alveo attivo del Bormida e l'arginatura oggetto di intervento.*

Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta dell'U.M. delle Valli Mongia e Cevetta –

Langa Cebana – Alta Valle Bormida n. 41 del 29/05/2020 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

Con nota prot. n. 34346/A1816B del 13/07/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 (e s.m.i.) e degli art. 14 e 15 della LR14/2014 (e s.m.i.).

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida e del fosso dei Sattamini.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso del Fosso dei Sattamini, da eseguirsi con la semplice movimentazione in loco dei sedimenti alluvionali secondo quanto previsto in progetto, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo;*

le operazioni di decespugliamento e taglio piante, propedeutiche per l'esecuzione degli interventi di ricalibratura delle sezioni di deflusso del Fosso dei Sattamini, dovranno essere limitate alle sole essenze presenti all'interno dell'alveo attivo e lungo i primi 2/3 della sponda misurati dall'alveo; a partire dai 2/3 della sponda, in sommità della stessa e nella fascia immediatamente retrostante il taglio dovrà essere limitato alle piante che si presentano fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione, nonché il taglio da effettuarsi sull'area di espansione di proprietà privata assumono una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l' U.M. delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida , ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all' istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di regolarizzazione della sezione di deflusso del tratto terminale del Fosso dei Sattamini, dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni d' alveo o per l'imbottimento spondale; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento previsti all'interno del progetto, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
5. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo Pec , l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa

sul soggetto autorizzato;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe